



## Fac-simile Delega delle funzioni (art.16 – D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_  
 In qualità di Datore di Lavoro dell' Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) della Valtellina e Alto Lario, con sede  
 in Via Stelvio n.25, Sondrio, al fine di provvedere agli incumbenti posti dalla normativa a carico del Datore di Lavoro,  
 con il presente atto

**DELEGA**

Il/la Sig./sig.ra \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_  
 ad esercitare e svolgere le funzioni previste all'Art. 18 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Il nominato delegato, considerata la propria esperienza professionale, dichiara di essere in possesso dei requisiti idonei e di poter esercitare compiti e funzioni attribuite con ogni più ampio potere di organizzazione, gestione, controllo e di spesa così come richiesto dalla specifica natura delle funzioni delegate.

Il nominato delegato, in ordine alla delega delle funzioni oggetto del presente atto, assume, per lo svolgimento delle attribuzioni delle funzioni conferite, tutti gli obblighi e i doveri previsti dalla normativa di riferimento, ad eccezione di quelli non espressamente delegabili ai sensi dell'Art. 17 lettera a) del già citato D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

Più in particolare, e specificatamente, ai sensi dell'Art. 18 della citata normativa, vengono delegate a \_\_\_\_\_ le seguenti attività:

- a) Nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria,
- b) Designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
- c) Nell'affidare i compiti ai Lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
- d) Fornire ai Lavoratori i necessari ed idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il Responsabile del Servizio di Prevenzione e il Medico Competente;
- e) Prendere le misure appropriate affinché soltanto i Lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- f) Richiedere l'osservanza da parte dei singoli Lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
- g) Inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto; Adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenze e dare istruzioni affinché i Lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro e la zona pericolosa;
- g-bis) Nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41, comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro;
- h) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- i) Informare il più presto possibile i Lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- l) Adempiere agli obblighi di informazione ed addestramento di cui all'art. 36 D.Lgs 81/08 e s.m.i.;
- m) Astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai Lavoratori di riprendere la loro attività in situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
- n) Consentire ai Lavoratori di verificare, mediante il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza di protezione della salute;
- o) consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche su



- supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5, nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r); il documento e' consultato esclusivamente in azienda;
- p) elaborare il documento di cui all'articolo 26, comma 3 anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5, e, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Il documento e' consultato esclusivamente in azienda;
  - q) Prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;
  - r) comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni; l'obbligo di comunicazione degli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni si considera comunque assolto per mezzo della denuncia di cui all'articolo 53 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
  - s) consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all'articolo 50;
  - t) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all'articolo 43. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti;
  - u) Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i Lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del Lavoratore e l'indicazione del Datore di Lavoro;
  - v) nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di cui all'articolo 35;
  - z) Aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
  - aa) comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni; l'obbligo di comunicazione degli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni si considera comunque assolto per mezzo della denuncia di cui all'articolo 53 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
  - bb) vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.
  - cc) fornire al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in merito a:
    - 1) la natura dei rischi;
    - 2) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;
    - 3) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
    - 4) i dati di cui al comma 1, lettera r), e quelli relativi alle malattie professionali;
    - 5) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.

Le funzioni delegate dovranno essere esercitate in perfetta aderenza e osservanza al modello di organizzazione di cui all'Art. 30 c.4 ) del D.Lgs. 81/08, e comunque sotto la vigilanza del Datore di Lavoro delegante, compatibilmente con le esigenze operative poste a base del presente atto.

La presente delega potrà essere revocata dallo stesso Datore di Lavoro previo congruo avviso di 30 giorni.



In attuazione della delibera n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, per l'esercizio delle funzioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro sopra delegate viene attribuito al/alla Sig./Sig.ra \_\_\_\_\_ la somma di € 100.000,00 (centomila/00) che potrà essere oggetto di revisione in funzione delle spese sostenute al fine di consentire l'esercizio dell'autonomo potere di spesa, senza preventiva e superiore autorizzazione, nell'ambito dei poteri di organizzazione, gestione e controllo assegnati, nel rispetto sia delle procedure di spesa e di rendicontazione previste dall'Azienda.

Data \_\_\_\_\_

Il Datore di Lavoro Delegante  
\_\_\_\_\_

per accettazione il Delegato  
\_\_\_\_\_

Spazio riservato alla data certa

Protocollo n. \_\_\_\_\_ (Si richiede l'apposizione del protocollo aziendale per data certa)

Documento unico formato da n.2 pagine